

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Confimi Industria Sanità, rappresentata dal Presidente *p.t.* Massimo Pulin, la Categoria Verticale di Confimi Industria - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'impresa Privata - con sede in Via Tagliamento, 25 Roma (RM) 00198 e C.F. 97702390580

e

Zucchetti HealthCare s.r.l., con sede in 38068 Rovereto (TN), viale Trento, n. 56, codice fiscale e partita IVA n. 02649530280, rappresentata da Paolo Galfione, nella sua qualità di Amministratore Unico (d'ora innanzi denominata ZHC)

D'ora in avanti definite "Parti" dell'Accordo.

Premesso che

- A. Confimi Industria Sanità rappresenta oltre 780 aziende, e circa 10.000 addetti che operano nei più differenti ambiti del settore: dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e presidi medicali; dai laboratori all'assistenza sanitaria e sociale;
- B. ZHC è una società con esperienza pluriennale operante nel settore della progettazione, realizzazione, integrazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti e servizi informatici, in particolare nel settore sociosanitario e nella sanità;
- C. Le Parti sono consapevoli che la trasformazione in atto nel settore Sanitario, determinata in maniera significativa, prima dalla pandemia COVID e poi dalla conseguente programmazione degli interventi del PNRR Missione 6, richiede una capacità progettuale senza precedenti in termini di scelte strategiche e di sistema, individuando percorsi comuni e strumenti che facilitino l'interoperabilità al fine di permettere a ciascuna azienda associata di dare più valore al sistema sanitario, aumentando nel contempo la propria capacità di penetrazione nel mercato;
- D. Le Parti desiderano quindi verificare congiuntamente se vi sono le condizioni per avviare un rapporto di natura strategica e/o commerciale (lo "Scopo") e, a tale esclusivo fine, ciascuna delle Parti ha la necessità e intende rivelare e condividere con l'altra alcune informazioni sensibili o riservate (le "Informazioni Riservate") di cui è in possesso.

E. Le Parti peraltro sono consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e dell'importanza che le stesse siano mantenute tali, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare dalla loro diffusione.

Con il presente accordo ("**Accordo**") ciascuna Parte destinataria delle Informazioni Riservate dell'altra Parte si impegna a servirsi delle stesse esclusivamente per lo Scopo, nei limiti e secondo quanto disciplinato nell'Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono quanto segue

1. Oggetto dell'accordo

Le aziende del settore sanitario devono affrontare, alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) percorsi di rinnovamento e potenziamento dei sistemi digitali di gestione dei servizi e in generale offrendo ai propri assistiti un modello di Patient Journey fondato su strumenti digitali per la condivisione di informazioni, percorsi di cura e servizi. È pertanto necessario immaginare una concreta architettura di sistema in cui aziende che sviluppano software e hardware dedicato alla sanità si impegnino a definire delle linee guida comuni per creare un modello di integrazione accessibile a tutti gli associati.

2. Impegno tra le Parti

Confimi e ZHC si impegnano ad organizzare una serie di approfondimenti per disegnare un modello architettonico - aperto e laico - rispetto agli strumenti specifici di sviluppo delle varie aziende che sia però in grado di offrire un alto grado di interoperabilità tra i vari sistemi in maniera tale da creare un vero e proprio ecosistema disponibile per il sistema sanitario.

ZHC mette a servizio delle aziende di Confimi le competenze necessarie alla progettazione e implementazione di sistemi informativi integrati per strutture sanitarie, sociosanitarie, ospedali, cliniche private e aziende.

Si impegna, inoltre, a fornire percorsi di consulenza specializzata ad hoc e a offrire agevolazioni per le aziende sanitarie associate a Confimi Industria.

Confimi Industria Sanità si impegna a veicolare informative, predisporre momenti di confronto e dare visibilità alle proprie associate relativamente ai servizi offerti da Zucchetti.

Si impegna, inoltre, a proporre al partner iniziative di partnership, sponsorizzazione e patrocinio per quegli eventi che saranno valutati maggiormente affini ai propri rispettivi scopi e finalità.

Eventuali rapporti di collaborazione per eventi specifici saranno contrattualmente definiti con accordi separati che ne specifichino le caratteristiche.

Le Parti si impegnano, ciascuna nella propria autonomia, ad attivare quanto necessario per la valorizzazione e il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo di Collaborazione, nonché a fornire alle aziende destinatarie la più qualificata assistenza e consulenza affinché venga garantita la massima efficacia degli interventi previsti.

3. Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

4. Informazioni Riservate

Il termine "Informazioni Riservate" include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione tecnica, commerciale, o qualsiasi altro tipo di informazione, relativa ai prodotti, tecnologie, dati, disegni, modelli, know-how, specifiche funzionali, software, hardware informazioni attinenti alla proprietà industriale ed ai procedimenti applicati (brevettati e non), piani commerciali e clienti nonché all'attività di ricerca e sviluppo ed alle attività commerciali passate, presenti e future, svolte da ciascuna delle Parti, incluse informazioni trasmesse in forma scritta, verbale, elettronica, o per mezzo di qualsiasi supporto quali documenti, schizzi/disegni, specificazioni, formule, processi, modelli o prototipi. Le Informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che possono essere ottenute con l'esame o l'analisi di hardware o software (o componenti di hardware o software) forniti dalla parte divulgante all'altra.

Il termine "Informazioni Riservate" non include quei dati che, nell'esatta configurazione e combinazione contenuta nelle Informazioni Riservate trasmesse da una Parte all'altra, siano già di dominio pubblico al momento della firma del presente Accordo o che diventino di dominio pubblico in un momento successivo. Il termine "Informazioni Riservate" non ricomprende inoltre quelle Informazioni Riservate che la Parte ricevente dimostri di detenere legittimamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza nonché quelle che sia obbligata a divulgare a terzi ai sensi della legge applicabile. In tale situazione, la Parte ricevente deve immediatamente, e per quanto possibile prima della divulgazione, informare la Parte rivelante, specificando tutte le informazioni pertinenti relative alla divulgazione, comprese le informazioni relative a quali parti delle Informazioni Riservate devono essere di-vulgate, a chi saranno rese note, ed eventuali scadenze.

5. Proprietà

Le Informazioni Riservate sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte da cui provengono.

Nulla nel presente Accordo deve essere inteso come trasferimento, concessione in licenza o altra disposizione di diritti (neanche implicita) inerenti le Informazioni Ri-servate da una Parte all'altra.

6. Obblighi della Ricevente

Ciascuna Parte, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, non potrà:

- i. rendere note o comunicare le Informazioni Riservate a soggetti terzi;
- ii. eseguire copie, trascrizioni o riproduzioni delle Informazioni Riservate, ad eccezione di quanto necessario per il raggiungimento dello Scopo;
- iii. servirsi delle Informazioni Riservate per ragioni diverse dello Scopo sopra descritto; in ogni caso, l'utilizzo delle Informazioni Riservate dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario per il raggiungimento dello Scopo;
- iv. depositare brevetti, modelli di utilità, applicazioni per disegni o altri diritti di proprietà intellettuale che si basino direttamente o indirettamente sulle Informazioni Riservate.

Ciascuna Parte non potrà rendere noti, o comunicare in altro modo, l'esistenza e il contenuto del presente Accordo a parti terze, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna Parte dovrà prendere tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate. La Parte ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.

Ciascuna Parte dovrà limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ai soli dipendenti e/o collaboratori che necessitano di accedere alle Informazioni Riservate per lo Scopo; resta comunque inteso che ciascuna Parte sarà comunque responsabile in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Gli obblighi delle Parti sopra descritti resteranno in vigore, con riferimento a tutti i dati contenuti nelle Informazioni Riservate della Parte rivelante, anche dopo la cessazione del presente Accordo e fino al momento in cui tali dati saranno resi pubblici per ragioni indipendenti dalla Parte a cui le Informazioni appartengono.

7. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo di Collaborazione avrà validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso con previsione di tacito rinnovo annuale in mancanza di disdetta data da una delle parti previo preavviso di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza annuale dell'accordo da inoltrare all'altra parte a mezzo email o PEC o raccomandata a/r agli indirizzi indicati all'art. 9.

8. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non avrà alcun valore salvo che sia fatta per iscritto da un rappresentante di ciascuna Parte.

9. Cessione del contratto e disposizioni ulteriori

Le Parti non potranno cedere o trasferire il presente Accordo senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il presente Accordo costituisce l'integrale regolamentazione tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce tutte le intese, gli accordi, le dichiarazioni e le garanzie precedenti, scritte o orali, in relazione a tali argomenti.

Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Accordo dovranno essere fatte per iscritto a mezzo posta elettronica come segue.

- quanto a Confimi Industria Sanità:
Confimi Industria Sanità
Via Tagliamento, 25 - Roma (RM) 00198
MAIL: sanita@confimi.it
- quanto a ZHC:
Zucchetti HealthCare s.r.l.
viale Trento n. 56 - 38068 Rovereto (TN)
PEC: direzione@zucchettihc.it

Ogni modifica degli indirizzi di cui sopra obbliga la Parte che lo ha modificato a comunicarlo all'altra nelle medesime forme a pena di inefficacia dell'intervenuto mutamento.

10. Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana. Il foro esclusivamente competente sarà il Tribunale di Padova, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

11. Adempimenti e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni e le normative in materia.

Roma, lì 16 gennaio 2023

Firma

Massimo Pulin

(Confimi Industria Sanità)



Firma

Paolo Galfione

(Zucchetti HealthCare)


